

Forum Permanente del Terzo settore

Patto associativo

Con modifiche approvate il 20 giugno 2000

1. Le organizzazioni, riunite all'interno del "Forum permanente del Terzo settore", dopo due anni di lavoro comune che ha portato:
 - A. alla messa a punto di obiettivi e strategie comuni ed al loro concreto perseguimento;
 - B. allo sviluppo della reciproca conoscenza e collaborazione;
 - C. al riconoscimento istituzionale del Forum come parte sociale nei rapporti con Governo e Parlamento, nonché nei confronti delle altre organizzazioni sociali ed economiche;
 - D. al conseguimento di primi importanti risultati in ordine alla introduzione in Italia di una normativa evoluta in materia di Terzo settore;

formulano un positivo bilancio di questa fase costituente e, al fine di consolidare e dare maggior forza all'azione comune, sottoscrivono il seguente patto associativo e si impegnano a valorizzarne i contenuti, rispettando gli impegni che in questo modo reciprocamente assumono.

2. Le organizzazioni che sottoscrivono il presente patto associativo, al fine di potenziare l'azione comune danno vita ad una associazione, che mantiene la denominazione "Forum permanente del Terzo settore", di seguito "Forum", avente sede in Roma, Piazza di Pietra 26, e durata illimitata. Le predette si impegnano a partecipare attivamente al suo funzionamento ed a garantire il sostegno operativo ed economico secondo le modalità di cui ai punti successivi.
Al presente patto possono aderire tutte le organizzazioni che possiedono i requisiti previsti e si impegnano a rispettare gli impegni qui sanciti.

3. Le organizzazioni che si associano al "Forum" perseguono lo scopo di:
 - A. aumentare e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni, secondo i principi di pluralismo, democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano;
 - B. favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore, valorizzando l'attitudine delle organizzazioni che ne fanno parte a sostenersi l'un l'altra;
 - C. impegnarsi in un progetto comune di crescita morale, civile, sociale ed economica dell'Italia, nella prospettiva di una sempre più compiuta integrazione europea.

- D. rappresentare gli interessi e le istanze comuni delle organizzazioni di Terzo settore a livello internazionale, nazionale e locale nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e delle altre organizzazioni, economiche e sociali;
 - E. impegnarsi per creare le condizioni in Italia e in Europa per il superamento delle condizioni di squilibrio tra paesi del Nord e del Sud del Mondo, per rimuovere le condizioni di ingiustizia tra i popoli e per la pace;
 - F. contribuire a ridefinire un sistema di protezione sociale non residuale e riparatorio che, ispirandosi ai principi di solidarietà, universalismo e sussidiarietà, trovi una effettiva possibilità di realizzazione, grazie al riconoscimento ed alla valorizzazione della partecipazione dei cittadini anche attraverso le organizzazioni di terzo settore;
 - G. esprimere un continuativo e corale impegno nella lotta contro qualsiasi forma di esclusione sociale e di discriminazione economica, sessuale, razziale o di età;
 - H. operare per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato e della cittadinanza attiva;
 - I. sostenere lo sviluppo della cooperazione sociale e di ogni altra forma di imprenditoria non lucrativa a valenza sociale, atta ad aumentare la disponibilità e la fruibilità per tutti i cittadini di servizi alla persona culturali, sportivi, ambientali, di protezione sociale ed a creare nuova occupazione soprattutto per i soggetti deboli e svantaggiati;
 - J. promuovere lo sviluppo di un nuovo sistema economico e finanziario, che si basi su principi di solidarietà, eticità, democraticità e trasparenza e che ponga l'uomo al centro della sua attività;
 - K. promuovere lo sviluppo complessivo del Terzo settore nelle sue svariate forme ed espressioni.
4. Possono associarsi al "Forum" associazioni nazionali, federazioni nazionali, organizzazioni nazionali e coordinamenti nazionali di organismi che hanno la finalità di operare nell'interesse collettivo anche valorizzando la dimensione associativa ed i rapporti con i propri soci, che non perseguano finalità lucrative, che si impegnano al regolare versamento del contributo associativo nella misura prevista dal successivo art. 6 e che soddisfano entrambi i seguenti requisiti:
- essere presenti in almeno sei Regioni italiane con strutture stabili ed organizzate;
 - avere una base associativa non occasionale formata da almeno duemila persone fisiche ovvero da almeno cinquanta organizzazioni di primo livello.

5. Possono partecipare al "Forum" a titolo di osservatori *le associazioni, federazioni, organizzazioni e coordinamenti*, che pur non soddisfacendo entrambi i requisiti di cui all'art. 4, svolgono una consolidata, prevalente e rilevante attività su scala nazionale o internazionale. Esse non sono tenute al pagamento di alcuna quota, possono partecipare all'attività del "Forum" e contribuire a sostenerne i relativi costi.

6. Quote

Le organizzazioni sostengono i costi di funzionamento del "Forum" tramite il versamento di quote annuali secondo i seguenti criteri:

A. una unità di contribuzione:

organizzazioni che soddisfano i requisiti minimi di cui all'art. 4:

B. tre unità di contribuzione.

organizzazioni che siano presenti in almeno dieci regioni e che soddisfino oltre a quelli minimi uno dei seguenti requisiti:

~~/~~ associati persone fisiche almeno n. ottomila

~~/~~ organizzazioni di primo livello associate almeno quattrocento

C. sei unità di contribuzione:

organizzazioni che siano presenti in quindici regioni italiane e che soddisfino oltre a quelli minimi uno dei seguenti requisiti:

~~/~~ associati persone fisiche almeno ventimila

~~/~~ organizzazioni di primo livello associate almeno mille

7. Sono organi del "Forum":

A. l'Assemblea;

B. il Consiglio nazionale;

C. il Comitato di coordinamento;

D. il Collegio dei revisori;

E. il Consiglio delle Medie e Piccole Associazioni

8. Assemblea

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Consiglio nazionale. Ove il Consiglio non vi provveda, l'Assemblea è convocata dal Portavoce di turno, ovvero quando lo richiedano almeno 1/5 delle associazioni aderenti con richiesta motivata.

All'assemblea partecipano, con diritto di voto:

- *un rappresentante per ogni organizzazione di cui all'art. 6 lettera A;*

- *due rappresentanti per ogni organizzazione di cui all'art. 6 lettera B;*

- *tre rappresentanti per ogni organizzazione di cui all'art. 6 lettera C.*

Ad ogni rappresentante spetta un voto.

Non è ammesso l'esercizio della delega né tra organizzazioni né tra rappresentanti.

L'Assemblea è presieduta dal portavoce di turno ed è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei propri componenti ed in seconda convocazione con qualunque numero di presenti.

Nel caso in cui all'ordine del giorno siano previste elezioni di organi o votazioni di mozioni di sfiducia, la riunione dell'Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei componenti.

Le organizzazioni di cui all'art. 5, partecipano all'assemblea con solo diritto di parola.

9. L'Assemblea, ogni tre anni, elegge con votazioni a scrutinio segreto:

- A. i membri del Consiglio nazionale di sua competenza;
- B. il Collegio dei revisori.

L'Assemblea, inoltre:

- A. approva eventuali regolamenti interni;
- B. fissa i criteri di riconoscimento dei Forum regionali e dei Comitati o Coordinamenti settoriali;
- C. indica, attraverso documenti programmatici e mozioni, le strategie e gli orientamenti del "Forum" che vincolano il Consiglio nazionale ed il Comitato di coordinamento;
- D. surroga i membri del Consiglio nazionale di propria competenza che siano nel corso del mandato dimissionari o decaduti, mediante votazione a scrutinio segreto;
- E. *conferma o revoca* il mandato a tutti o parte i membri del Consiglio nazionale o del Comitato di coordinamento in occasione della presentazione di mozioni di sfiducia; le mozioni di sfiducia devono essere presentate al Comitato di coordinamento e sottoscritte da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea; su di esse l'Assemblea vota a scrutinio segreto, nel corso della prima riunione utile;
- F. definisce l'entità delle unità di contribuzione, le modalità e i tempi dei versamenti;
- G. *apporta modifiche al patto associativo*, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti;
- H. delibera l'esclusione delle organizzazioni aderenti.

L'Assemblea vota di norma in modo palese; a scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti; le decisioni si intendono assunte se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

10. Bilancio

Il bilancio viene redatto annualmente e deve rappresentare la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, secondo i principi dell'art. 2423 del Codice Civile in quanto compatibili.

Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le unità di contribuzione e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri apporti derivanti da soggetti pubblici e privati.

11. Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale è formato:

- A. da venticinque membri eletti dall'Assemblea;
- B. da un rappresentante per ogni Forum regionale riconosciuto;
- C. da un rappresentante per ogni organizzazione di cui all'art. 6 lettera C;
- D. da un rappresentante per ogni comitato o coordinamento settoriale di cui all'art.16.

Almeno tredici membri eletti dall'Assemblea debbono appartenere alle organizzazioni di cui all'art. 6 lettera A e B.

Partecipa ai lavori del Consiglio nazionale, con solo diritto di parola, un rappresentante designato dalle organizzazioni di cui all'art. 5.

Nessuna organizzazione può esprimere complessivamente più di sei componenti nel Consiglio nazionale. Nel caso la somma dei membri della stessa organizzazione a vario titolo presenti nel Consiglio superi tale numero, in assenza di rinuncia da parte dei membri eccedenti, si procede all'esclusione mediante sorteggio.

I consiglieri che nell'arco dell'anno solare, senza giustificato motivo, siano risultati assenti a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono automaticamente.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Comitato di coordinamento; è presieduto dal portavoce di turno ed è regolarmente costituito *in prima convocazione* con la presenza della maggioranza dei consiglieri a pieno titolo, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Nel caso in cui all'ordine del giorno siano previste l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e l'elezione del Comitato di coordinamento, la riunione del Consiglio è valida se è presente la maggioranza dei componenti a pieno titolo.

12. Il Consiglio nazionale:

- A. convoca l'Assemblea, almeno una volta l'anno, in via straordinaria ogni qual volta ne ravvisi la necessità e l'urgenza;
- B. approva il bilancio preventivo e consuntivo;

- C. attua gli indirizzi fissati dall'assemblea;
- D. elegge, tra i suoi membri a pieno titolo, i due portavoce, il tesoriere e gli altri componenti il Comitato di coordinamento, determinandone preventivamente il numero;
- E. delibera sulle domande di ammissione di nuove organizzazioni di cui agli art. 4 e 5;
- F. delibera il riconoscimento dei Forum Regionali;
- G. delibera il riconoscimento dei Comitati o Coordinamenti settoriali;
- H. istituisce commissioni;
- I. convoca la Conferenza nazionale del "Forum";
- J. approva eventuali regolamenti interni.

13. Il Comitato di coordinamento è formato da:

- A. due Portavoce a ciascuno dei quali compete, per ugual periodo, la rappresentanza anche legale del "Forum", la presidenza dell'Assemblea, del Consiglio nazionale e del Comitato di coordinamento;
- B. fino a nove componenti eletti tra i membri a pieno titolo del consiglio nazionale;
- C. un Tesoriere responsabile dell'amministrazione e della redazione dei bilanci annuali.

Le cariche all'interno del Comitato di coordinamento sono gratuite e non possono essere attribuite alle stesse persone per più di due mandati consecutivi.

Ogni organizzazione, loro coordinamenti e aggregazioni non può esprimere più di un Portavoce.

Il Comitato si riunisce di norma mensilmente - anche in forma di teleconferenza - e cura lo svolgimento dell'attività corrente e può attribuire ai propri membri incarichi specifici, temporanei o continuativi, stabilendone la durata e il relativo compenso.

Il Comitato convoca il Consiglio nazionale, di norma due volte l'anno ed in via straordinaria ogni qual volta ne ravvisi la necessità e l'urgenza.

Il comitato, su proposta dei due portavoce, nomina un segretario il quale cura l'organizzazione interna e garantisce il supporto operativo all'attività corrente del Forum. Il segretario partecipa alle riunioni degli organi con solo diritto di parola.

13bis Il Consiglio delle medie e piccole Associazioni (CMPA) è composto:

dal rappresentante nel consiglio nazionale delle organizzazioni di cui all'art.5 e da quattro rappresentanti di fascia (A) e (B), eletti dall'assemblea tra le associazioni delle medesime fasce non rappresentate nel Consiglio nazionale, su loro proposta, o se non ne siano disponibili, tra quelle che hanno

il minor numero di esponenti negli organi del Forum. Il CMPA ha il potere di sospensione di delibere del Comitato di Coordinamento, ove ritenga che siano in gioco l'identità, l'autonomia o i fini generali del Forum indicati dall'art.3. Se la questione può essere risolta in via di interpretazione si attua la procedura dell'art.18. Se il conflitto è di indirizzo politico, il CMPA rimette la questione al Consiglio nazionale che deciderà in via definitiva.

14. Conferenza nazionale del Forum del Terzo settore

La Conferenza, presieduta dal Portavoce di turno:

- A. costituisce un momento di elaborazione e di indirizzo culturale, politico ed organizzativo;
- B. esprime valutazioni sulle scelte e sulle attività compiute dal Forum e formula raccomandazioni circa le questioni e le situazioni a venire;
- C. approva mozioni e documenti programmatici.

Alla Conferenza possono intervenire tutte le organizzazioni nazionali e locali che, a diverso titolo, fanno capo al Forum.

15. Forum regionali

I Forum regionali del terzo settore sono riconosciuti dal Consiglio nazionale a condizione che si costituiscano formalmente sulla base di un autonomo patto associativo coerente con quello adottato a livello nazionale e che sottoscrivano, senza obbligo di contribuzione, il presente Patto.

Il riconoscimento dei Forum regionali é sempre revocabile sulla base di fondati motivi.

16. Comitati o Coordinamenti settoriali

Il "Forum" favorisce la costituzione o riconosce l'esistenza di Comitati o Coordinamenti settoriali permanenti formati da organizzazioni omogenee per forma giuridica o ambito di attività. Ad essi compete, d'intesa con il Comitato di coordinamento, la definizione delle politiche relative agli ambiti ed alle attività di specifico interesse.

I comitati o coordinamenti settoriali devono essere costituiti sulla base di autonomi patti associativi che debbono necessariamente prevedere:

- A. l'adesione al "Forum" ad un titolo previsto dagli Art. 4 e 5 della maggioranza delle organizzazioni che ne fanno parte;
- B. la possibilità di aderire ai Comitati o ai Coordinamenti garantita a qualsiasi organizzazione che soddisfi i requisiti richiesti.

17. Il Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori è formato da un Presidente e da due membri; esso controlla la regolare tenuta della contabilità e relaziona al Consiglio nazionale in sede di approvazione del bilancio.

18. Collegio Arbitrale di Garanzia.

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati e il Forum, purchè per legge possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere deferita a tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo di comune accordo. in caso di disaccordo sulla designazione del terzo arbitro, o qualora una delle parti non abbia provveduto alla nomina di sua spettanza nei trenta giorni successivi alla nomina effettuata dall'altra parte, il Collegio Arbitrale di Garanzia verrà completato su designazione del Presidente del Tribunale di Roma, anche su richiesta di una sola parte.

Gli Arbitri decideranno con equità, senza formalità di procedura ed inappellabilmente.

Qualora la controversia abbia origini da questioni interpretative del Patto Associativo, potrà essere di comune accordo individuato un solo arbitro cui rimettere il parere di merito.

19. Scioglimento

Lo scioglimento del "Forum" può essere deliberato esclusivamente da una Assemblea straordinaria a seguito di una votazione a scrutinio segreto con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.

20. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente 'Patto Associativo' si fa riferimento alle norme del vigente Codice civile.

NORME TRANSITORIE

- I L'approvazione del presente Patto Associativo come integrato dalle proposte presentate dal coordinamento uscente e delle eventuali modifiche di cui alla Il norma transitoria avviene con l'espressione di un unico voto per ciascuna organizzazione associata.

- II Il presente Patto Associativo sarà soggetto a revisione da parte dell'Assemblea da convocare entro il 31/12/2000.
A tal fine il Consiglio nazionale costituisce una commissione che valuta le proposte di revisione da presentare all'Assemblea con particolare riferimento alla ipotesi di regolamentare un nuovo modello di rapporto con i Forum regionali.
- III La contribuzione è così determinata:
- 1)** organizzazioni di cui all'art.6, comma a, L.1.000.000
 - 2)** organizzazioni di cui all'art.6, comma b, L.3.000.000
 - 3)** organizzazioni di cui all'art.6, comma c, L.6.000.000

Letto, approvato e sottoscritto.